



Trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere

A.G. 11

11 gennaio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	11
Titolo:	Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere
Norma di riferimento:	Articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta agli articoli 1 e 3 della legge 4 agosto 2022, n. 127 (Legge di delegazione europea 2021) - reca l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

La citata direttiva, che dovrà essere recepita da tutti gli Stati Membri entro il 31 gennaio 2023, introduce un regime armonizzato per le trasformazioni e le scissioni transfrontaliere, ossia quelle che coinvolgono più di uno Stato membro. Il principale elemento di novità è rappresentato dall'estensione dell'ambito dell'intervento di armonizzazione, non più limitato alle sole fusioni transfrontaliere, già oggetto della direttiva (CE) 2005/56, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, ma anche alle operazioni di trasformazione e scissione transfrontaliera.

Con lo schema di decreto in esame, si intende sostituire la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 108/2008 con un nuovo strumento normativo che regola, in modo organico, la disciplina delle trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

Si rammenta che al citato decreto del 2008 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

L'articolo 3 della legge n. 127/2022 (legge di delegazione europea 2021) reca principi e criteri direttivi specifici – ulteriori rispetto a quelli generali stabiliti all'articolo 32 della legge n. 234/2012 per l'attuazione del diritto dell'UE – volti a estendere la disciplina dell'UE alle operazioni di trasformazione, fusione o scissione alle quali partecipano o dalle quali risultano:

- società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con l'eccezione delle società cooperative a mutualità prevalente;
- società che non hanno la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'UE ma sono soggette alla legge di uno Stato membro che abbia esteso l'armonizzazione a tali enti;
- società non comprese nelle ipotesi di cui sopra e società che sono regolate dalla legge di uno Stato non appartenente all'UE;
- enti che, in forme diverse da quelle societarie, esercitano un'attività di impresa e sono, a loro volta, iscritti nel registro delle imprese.

Sotto i profili finanziari, il comma 2 del medesimo articolo 3 prevede che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Dispone, infine, che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento si compone di 57 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>Articoli 1-5: dettano le definizioni, gli ambiti di applicazione, le condizioni per porre in essere le operazioni di fusione, trasformazione e scissione transfrontaliera, le modalità e le regole di attuazione e indicano il notaio quale autorità competente a controllare la regolarità delle procedure transfrontaliere per la parte governata dal diritto dello Stato membro di partenza. In particolare il notaio è incaricato di verificare la situazione debitoria della società che richiede l'operazione, al fine di dimostrare l'assenza di debiti non pagati nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici. L'acquisizione delle informazioni potrà avvenire anche attraverso richiesta alle amministrazioni pubbliche competenti che fissano le modalità di accesso mediante convenzione con il Consiglio nazionale del notariato che <u>non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</u></p>	<p>La relazione tecnica dichiara la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni di tutto il provvedimento in esame, segnalando altresì che agli adempimenti di natura istituzionale connessi, in particolare, alle competenze attribuite al tribunale e alle sezioni specializzate in materia di impresa, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica afferma, altresì, che le norme in esame lasciano impregiudicate le disposizioni giuridiche e amministrative del diritto tributario e non recano disposizioni di carattere fiscale anche considerato che non incidono sulla imputazione contabile delle imposte anticipate e delle riserve in sospensione di imposta. Con specifico riferimento agli articoli da 1 a 5, la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale considerato che lo scambio di informazioni necessarie al notaio per l'assolvimento delle attività demandate in qualità di autorità competente con gli enti e amministrazioni interessate, sono assicurate attraverso i canali informatici già disponibili, esistenti o da costituire a seguito delle convenzioni previste da attivare.</p>
<p>Articoli 6-16: disciplinano le operazioni di trasformazione transfrontaliera al fine di consentire ad una società costituita in uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro. È disciplinato il "progetto di trasformazione transfrontaliera", che deve contenere gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione e in cui debbono essere indicati, tra l'altro, i contributi e i finanziamenti pubblici ricevuti nei cinque anni anteriori alla data del deposito del progetto di trasformazione. In esito al processo la società verrà iscritta nel registro delle imprese tramite il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) e cancellata dal registro dello Stato membro di partenza, acquistando efficacia la trasformazione. Sono dettate apposite norme per la tutela dei soci che intendono recedere e dei creditori.</p>	<p>La relazione tecnica segnala l'assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica, dal momento che le attività svolte dal notaio verranno regolate dai rapporti con le società interessate alle operazioni transfrontaliere, mentre quelle attribuite agli organi giurisdizionali non comportano l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri dal momento che le funzioni e i compiti agli stessi assegnati sono omogenei rispetto a quelli svolti ordinariamente. La relazione pone l'attenzione sulla previsione che dispone di individuare dei canali informativi, esistenti o da costituire, utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti. Le norme intendono, dunque, da un lato, agevolare le imprese, dall'altro le vogliono indurre ad assolvere i loro impegni nei confronti delle</p>

	<p>pubbliche amministrazioni e degli enti, regolarizzando le loro posizioni debitorie al fine di poter partecipare alle operazioni transfrontaliere, contrastando gli effetti negativi per la finanza pubblica eventualmente prodotti dal mancato assolvimento delle obbligazioni assunte nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.</p>
<p>Articoli 17-40: disciplinano le operazioni di fusione. Si rammenta che esse sono oggetto di numerosi interventi anche da parte del legislatore europeo i cui contenuti sono stati recepiti nel diritto interno. Sono, in primo luogo richiamate le norme del Codice civile (articolo 2501 e segg.) per quanto attiene alle definizioni e alle norme applicabili ed è regolata l'ipotesi in cui si configuri un contrasto con le norme applicabili alle società di altro Stato membro, stabilendo la prevalenza della legge che regola la società risultante dalla fusione medesima. Anche in tale caso si prevede un progetto comune di fusione (articoli 19 e 20). In particolare, l'articolo 19 si occupa dell'ipotesi in cui dalla fusione risulti una società regolata dalla legge di un altro Stato, che può comportare il rischio del mancato pagamento dei debiti pubblici maturati dalla società italiana che partecipa a tale operazione: a tal fine è previsto che il progetto indichi i benefici pubblici ricevuti dalla società nei cinque anni precedenti la pubblicazione del progetto, le eventuali somme da restituire, comprendenti le garanzie escusse e le sanzioni. Sono dettate specifiche disposizioni a tutela dei soci, dei lavoratori, dei livelli di occupazione. È prevista la predisposizione di un "certificato preliminare" da parte di un notaio che si basa sul progetto di fusione, le relazioni illustrative, la relazione dell'esperto, nonché le informazioni in merito all'approvazione dell'operazione da parte dell'assemblea. Qualora la società italiana che partecipa alla fusione risulta soggetta alla legge di altro Stato, il certificato deve dimostrare l'assenza di debiti tributari e l'assolvimento di tutte le obbligazioni derivanti da rapporti con pubbliche amministrazioni o enti pubblici. Quando la fusione transfrontaliera soddisfa tutte le condizioni applicabili e siano state espletate tutte le procedure e le formalità necessarie, il notaio rilascia apposita attestazione per la annotazione nel registro delle imprese.</p>	<p>La relazione tecnica chiarisce che lo scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti e all'attività di pubblicità legale sono tutti adempimenti assicurati attraverso i canali informatici già disponibili, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica. La relazione tecnica sottolinea che qualsiasi attività compiuta dal notaio resta a carico delle società coinvolte nell'operazione di fusione. Per quanto riguarda i profili di natura finanziaria, la relazione tecnica chiarisce che tutti gli adempimenti - notarili, contabili o richiesti dall'autorità giudiziaria - sono espletati a spese delle società coinvolte.</p>
<p>Articoli 41-50: disciplinano le operazioni di scissione di società, richiamando, in gran parte, le norme sulle fusioni. Anche in tale caso è prevista l'elaborazione di un progetto di scissione, a tutela dei soci e dei creditori.</p>	<p>La relazione tecnica segnala l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti relativi alle operazioni transfrontaliere di scissione, onerose e non, sono a carico del bilancio delle società stesse.</p>
<p>Articoli 51-53: recano le modifiche alla</p>	<p>La relazione tecnica prefigura la possibilità di</p>

<p>legislazione vigente e le abrogazioni che si rendono necessarie a causa dell'entrata in vigore della disciplina in esame. L'articolo 52 disciplina le sanzioni, anche di natura pecuniaria, da comminare ai notai che rilascino certificati preliminari non sussistendo i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>Articoli 54-55: recano disposizioni penali ed includono sanzioni di tipo pecuniario a carico delle società che forniscono informazioni o documenti non corretti al fine di ottenere un certificato preliminare.</p>	<p>effetti finanziari positivi ma non quantificabili dovuti al gettito delle sanzioni comminate.</p>
<p>Articolo 56: reca le disposizioni transitorie e finali.</p>	
<p>Articolo 57: reca la clausola di invarianza finanziaria.</p>	

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme appaiono avere carattere prevalentemente procedimentale e preso atto del fatto che la relazione tecnica chiaramente esplicita che gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento delle attività previste dalle norme restano a carico delle società che intraprendono le operazioni di trasformazione, fusione o scissione di società.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 57 reca una clausola di invarianza finanziaria, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, da un punto di vista meramente formale non si hanno osservazioni da formulare.